



Con il D.M. n. 948/2016 il Ministero ha dato avvio alle operazioni per l'organizzazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

LA SCHEDE DI LETTURA

D. Chi può partecipare?

R. Tutti coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno.

D. Il diploma magistrale è considerato titolo di accesso per le attività di sostegno della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria?

R. Sì, purché conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

D. Quali disposizioni sono previste per i docenti che hanno sospeso la frequenza dei percorsi attivati negli anni accademici precedenti?

R. I corsisti che, per qualunque motivo, hanno sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno attivati negli anni accademici precedenti potranno riprendere, previa presentazione di apposita domanda, la frequenza del percorso a suo tempo sospeso.

In tal caso saranno riconosciuti loro i crediti eventualmente già acquisiti.

D. In cosa consistranno le prove?

R. Per l'accesso ai corsi sarà necessario superare i test preliminari e le prove scritte.

D. Esiste qualche deroga per chi era risultato vincitore nei corsi precedenti??

R. Sì.

I candidati risultati vincitori nelle selezioni precedenti sono ammessi in soprannumero al corso prioritariamente presso il medesimo Ateneo, senza quindi effettuare i test preliminari e quelli scritti.

D. Da chi saranno organizzate le prove?

R. Da ciascuna Università, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento.

D. Ci sarà un'unica data per tutti?

R. Ci saranno delle date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione, con decreto emanato dal Ministro.

D. Entro quanto tempo sarà pubblicato il calendario delle prove scritte o pratiche?

R. Entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati del test preliminare.

D. Entro quanto tempo avranno inizio le prove orali?

R. Non prima di sette giorni successivi alla data in cui il relativo calendario è reso pubblico.